



Ai gentili clienti

Loro sedi

DOTT. NARCISO MORTANDELLO

Ragioniere Commercialista

Revisore Contabile

Consulente tecnico del tribunale di Venezia

Consulenza economica, amministrativa,
tributaria e societaria

Consulenza del lavoro

DOTT. TIBERIO RAVAROTTO

Dottore commercialista

Revisore Contabile

DOTT. ALBERTO BORTOLETTO

Consulente del lavoro

DOTT. PAOLO BORTOLETTO

Consulente aziendale

Due Carrare, 7 Aprile 2014

OGGETTO: certificato penale – rientrato allarme.

Facendo seguito alla nostra circolare del 2 Aprile 2014, Vi informiamo che il Ministero della Giustizia, attraverso due provvedimenti, è intervenuto per chiarire la portata applicativa del d.lgs n. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Tale norma prescrive che il "soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori," deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell'assunzione al lavoro, il certificato penale per accertarsi che il soggetto da impiegare non sia stato già condannato per reati contro i minori: prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, turismo sessuale e adescamento dei minorenni.

Nelle note di chiarimento pubblicate dal Ministero della Giustizia viene segnalato che l'obbligo di tale adempimento **sorge soltanto** ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi **si appresti alla stipula di un contratto di lavoro**.

L'obbligo non sorge, invece, ove ci si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro (ad esempio attività di volontariato nelle Pro Loco).

Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l'affermazione per la quale l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato quando intendano avvalersi dell'opera di volontari. Costoro, infatti esplicano un'attività che, all'evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.

Dato il carattere di novità della norma, Lo Studio Mortandello in via del tutto precauzionale consiglia comunque di far sottoscrivere ai lavoratori/volontari l'autocertificazione precedentemente inviata.

A disposizione per chiarimenti.

Studio Mortandello dott. Narciso

STUDIO
MORTANDELLO NARCISO

Via Mincana, 21 35020 Due Carrare (PD)

C.F. MRT NCS 59E14F529L

P.IVA 02335590275

tel. +39 049 9115333

tel. +39 049 9115521

fax +39 049 9100814

e-mail studio@mortandello.it

pec studiomortandello@odcecvenezia.legalmail.it

www.mortandello.it